

TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Le informazioni contenute in questa pagina sono in fase di aggiornamento

Disponibili le informazioni sulle [scadenze TARES 2013](#)

Art.14 D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge 214/2011 e s.m.i

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Composizione del tributo

Il tributo è articolato in due voci:

- la componente tassa a copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani
- la maggiorazione riferita ai servizi indivisibili resi dal Comune (es: illuminazione pubblica, polizia e sicurezza...)

Presupposto e soggetto passivo

Il tributo è dovuto da chiunque **possieda, occupi o detenga** a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili di produrre rifiuti urbani**.

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte (escluse quelle pertinenti all'abitazione) con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Superficie imponibile

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano **le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU** (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs 507/1999).

Nuove occupazioni

Per le nuove occupazioni di unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categorie catastali A –B-C) la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile, comunque non inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabili dal regolamento di cui al DPR 138/1998.

Per le altre unità immobiliari (diverse da quelle appartenenti alla categorie catastali A-B-C) la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

Per presentare la dichiarazione di nuova occupazione, di rettifica o di cessazione di occupazione si invita ad utilizzare i modelli pubblicati nella sezione modulistica.

Istanze

Per la presentazione di istanze si prega di utilizzare il modello pubblicato nella sezione modulistica.

Disciplina regolamentare

Informazioni in fase di aggiornamento

SCADENZE TARES 2013

“Per l’anno 2013 il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è definito a **titolo di acconto**, commisurato alle tariffe Ta.R.S.U. 2012, approvate con deliberazione della Giunta Comunale del 03 aprile 2012 n.41, in tre rate scadenti il 20 settembre, il 20 ottobre e il 20 dicembre 2013.

Il pagamento in acconto sarà richiesto mediante l’emissione di avvisi bonari e potrà essere effettuato tramite i canali di versamento già attivati dal Comune di Monti per il previgente regime Ta.R.S.U..

La terza rata di versamento, avente scadenza il 20 dicembre 2013, sarà effettuata a titolo di conguaglio a seguito dell’approvazione delle tariffe stabilite per l’anno 2013 unitamente alla maggiorazione sui servizi indivisibili (0,30 euro a mq).

Modulistica

- [Delibera C.C. Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Scadenze 2013 PDF](#) | [Modello di dichiarazione per utenze domestiche](#)
- [Modello di dichiarazione per utenze non domestiche](#)
- [Istanza Ta.R.E.S.](#)
- [Mod. C \(Rifiuti speciali\)](#)

Contatti

Via Regione Sarda n.2 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.00

Telefono: 0789/478225

E-mail: Ufficiotributi@comune.monti.ss.it - **Fax:** 0789/44641